

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata "Banca Euromobiliare Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Banca Euromobiliare S.p.A." o "Eurobanca".

La società fa parte del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM". In tale qualità essa è tenuta ad osservare, ed a fare osservare alle società od enti controllati, le disposizioni che la "Capogruppo", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.

Articolo 2

La società ha sede legale in Milano.

Può istituire, con l'osservanza delle disposizioni che regolano la materia, filiali e rappresentanze o deciderne la soppressione.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

TITOLO II
SCOPO E OPERAZIONI SOCIALI

Articolo 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e dei relativi servizi accessori come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

La società può costituire e gestire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

La società può emettere obbligazioni - anche convertibili o *cum warrant* - ed altri strumenti e prodotti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO III
CAPITALE ED AZIONI SOCIALI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 60.760.000 (sessantamilionisettecentosessantamila) suddiviso in n. 9.800.000 (novemillioniottocentomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 6,20 (sei virgola venti) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune che sia socio.

Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 6

La qualità del socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Sono organi della società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato in alternativa al Comitato Esecutivo.

TITOLO V ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato ai soci da spedirsi a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quella di seconda convocazione.

Articolo 10

Il Socio ha nell'Assemblea il diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe.

L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché potere visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni

l'assemblea s'intende riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza, il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa il Segretario. Se il verbale è redatto da notaio, questi funge da Segretario.

Articolo 13

Per la validità delle deliberazioni Assembleari, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Nelle votazioni di nomina dei Consiglieri risulta eletto chi ha avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano d'età.

Articolo 14

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- 1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- 2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, ma comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;
- 3) approva i piani basati su strumenti finanziari;
- 4) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:

- l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di sette e non più di dodici membri, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che li designa.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:

- il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente in capo a tutti gli Amministratori;
- l'equilibrio tra i generi, che in mancanza di diverse indicazioni normative per le società non quotate, si considera rispettato con la presenza, in un consiglio formato da non più di 12 componenti, di almeno un componente facente parte del genere meno rappresentato;
- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona.

Nel rispetto della normativa vigente, i soci considerano nella scelta dei candidati alla carica di amministratore anche le risultanze della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, motivando le eventuali differenze rispetto a siffatte risultanze.

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Articolo 16

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le attribuzioni di cui al comma precedente nonché i seguenti poteri:

1. la supervisione strategica della Banca; la gestione della società e la determinazione dei relativi indirizzi generali nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
2. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della società, nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
3. l'approvazione del bilancio preventivo annuale (budget) nonché delle sue eventuali modifiche;
4. la redazione, approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;
5. l'assunzione e la cessione di partecipazioni (non rientra nella competenza del consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società);
6. la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, la definizione del loro ruolo e delle relative attribuzioni;
7. l'assunzione, la nomina e la revoca dei Dirigenti, addetti alla direzione centrale, le promozioni e gli altri provvedimenti a favore degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni e

- i sistemi incentivanti degli stessi;
8. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
 9. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
 10. la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, in alternativa al Comitato Esecutivo, determinando limiti e durata della delega.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio, sovrintende alla gestione della società e coordina l'opera della Direzione Centrale: la carica di Amministratore Delegato e quella di Direttore Generale possono essere cumulabili, fermo restando che laddove sia nominato l'Amministratore Delegato solo questi potrà assumere il ruolo di Direttore Generale.

In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può provvedere in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti a Dirigenti e Quadri Direttivi della Società, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.

Gli Amministratori sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla "Capogruppo" del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" in esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza; a tal fine forniscono alla "Capogruppo" ogni dato e informazione rilevante, con la necessaria collaborazione per il rispetto di tali istruzioni.

Articolo 18

Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'art. 26:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Articolo 19

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni trimestre e comunque quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno tre Consiglieri o dai Sindaci.

La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può farsi entro il giorno precedente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Articolo 20

Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la partecipazione, diretta o per teleconferenza o videoconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Articolo 21

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri, Dirigenti e Quadri Direttivi, anche non più in carica, della società o di altre società appartenenti al Gruppo Bancario. Essi, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono inseriti in apposito libro sociale.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal solo Presidente.

TITOLO VII COMITATO ESECUTIVO

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega, ivi incluse le modalità attraverso le quali il Comitato riferisce al Consiglio circa l'esercizio dei poteri delegati.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola con periodicità bimestrale e, comunque, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

La convocazione deve contenere: il luogo in cui si tiene la seduta, che può anche essere diverso da quello in cui è ubicata la sede sociale, purché in Italia o in altro Paese della Comunità europea; il giorno e l'ora della riunione o l'inizio del collegamento telematico se anche in teleconferenza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque Consiglieri, elevabili a sette qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da oltre dieci membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la partecipazione, diretta o per teleconferenza o videoconferenza, della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti.

In caso di parità di voti prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Articolo 24

Nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della società, sul quale esercita altresì un'attività di sorveglianza.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VIII SINDACI E REVISIONE LEGALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è costituito di tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei Sindaci, la durata del loro ufficio ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle leggi vigenti.

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE

Articolo 26

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio.

Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, a dirigenti, a funzionari ed a impiegati della società o di altre società del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem..

I soggetti unipersonali ai quali sono delegati, ai sensi dello statuto o in esecuzione delle previsioni dello stesso, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della società per l'esercizio degli stessi.

TITOLO X DIREZIONE CENTRALE

Articolo 27

La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti.

Tra i Dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, il quale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni di sovrintendenza alla gestione della società ed il coordinamento dell'attività della Direzione Centrale sono affidate al Direttore Generale.

TITOLO XI BILANCIO E RISERVE - RIPARTO UTILI

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, prededotto il 10% da assegnarsi al fondo della riserva ordinaria, sarà dall'Assemblea - su proposta del Consiglio di Amministrazione - distribuito ai Soci o attribuito in parte ad integrazione del fondo della riserva ordinaria o a riserve straordinarie, oppure destinato alla costituzione di fondi aventi specifica destinazione.

I fondi già costituiti a riserva ordinaria, straordinaria, oppure aventi specifica destinazione, possono sempre essere utilizzati con deliberazione dell'Assemblea per gli scopi consentiti dalla legge, ivi compresa la distribuzione ai soci, con il limite del rispetto delle riserve obbligatorie per legge.

Articolo 29

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.

TITOLO XII RINVIO A NORME DI LEGGE

Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le norme di legge.

Il presente statuto è quello aggiornato con le modifiche deliberate dall'assemblea in data 29.04.2015 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. 75557/13172) a seguito dell'intervenuto accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.385/93

Milano, 29.04.2015

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.
IL PRESIDENTE

